

Condizioni generali d'assicurazione

Assicurazione di impianti tecnici (IT) Helvetia

Edizione gennaio 2007

Sommario

Estensione dell'assicurazione

Oggetti e costi assicurati	5
Rischi e danni assicurati	5
Restrizioni dell'estensione dell'assicurazione	5
Somme d'assicurazione	5

Prestazioni

Adattamento automatico della somma d'assicurazione	6
Prestazioni dell'Helvetia	6
Sottoassicurazione	7
Franchigia	7

Validità territoriale

Validità territoriale	7
-----------------------	---

Durata dell'assicurazione

Inizio e fine dell'assicurazione	7
Premi	7

Obblighi nel corso della durata del contratto

Prescrizioni di sicurezza	8
Aggravamento e diminuzione del rischio	8
Conseguenze di una violazione di obblighi	8
Trapasso di proprietà	9

Sinistro

Obblighi in caso di sinistro	9
Procedura peritale	9
Pagamento dell'indennità	10
Disdetta in caso di sinistro	10
Pretese di risarcimento verso terzi	10
Prescrizione e perenzione	10

Diversi

Comunicazioni e gerenza del contratto	11
Foro	11
Disposizioni legali	11

Definizione dei termini

Spesso le controversie contrattuali nascono poiché entrambe le parti contraenti utilizzano lo stesso termine, attribuendogli tuttavia un significato diverso. Qui di seguito trovate un elenco dei termini principali in ordine alfabetico.

A primo rischio

Somma d'assicurazione scelta liberamente da parte del contraente. Il danno viene risarcito al massimo fino al limite della somma d'assicurazione, senza tener conto di un'eventuale sottoassicurazione.

Rapina

Per rapina si intende il furto commesso sotto minacce o atti di violenza. Come rapina si intende anche il furto in caso di incapacità di opporre resistenza in seguito a decesso, svenimento o infortunio.

Deprezzamento

Se dopo il ripristino di una cosa assicurata il valore attuale è inferiore al valore che essa aveva prima del subentrare del danno, tale differenza corrisponde al deprezzamento.

Obbligo

Nel diritto assicurativo, per obblighi si intendono gli obblighi secondari legali e contrattuali delle parti che risultano dal contratto d'assicurazione, come per es. obblighi di avviso, di salvataggio e di collaborazione. L'inosservanza di un obbligo ha come conseguenza la perdita di diritti, per es. annullazione del contratto, sospensione dell'obbligo di prestazioni, riduzione delle prestazioni, aumento dei premi.

Estensione dell'assicurazione

1 Oggetti e costi assicurati

1.1

Sono assicurati gli oggetti e i costi dichiarati nella polizza.

1.2

In base a convenzione speciale sono inoltre assicurati:

- a) i supporti di dati;
- b) il denaro contenuto negli apparecchi automatici.

1.3

Sono pure assicurati in base a convenzione speciale, ma soltanto se sono la conseguenza di un danno risarcibile ad un oggetto assicurato:

- a) le spese di sgombero e di ricupero che superano il 5 % della somma d'assicurazione convenuta per l'oggetto danneggiato;
- b) la perdita di introiti nel caso di distributori di benzina.

2 Rischi e danni assicurati

Sono coperti i danneggiamenti, le distruzioni e le perdite che subentrano in modo improvviso e impreveduto e che sono, in particolare, la conseguenza di:

- manipolazione errata, imperizia, negligenza, atti dannosi commessi intenzionalmente da persone appartenenti all'azienda o da estranei;
- collisione, urto, ribaltamento, cadute, affondamento;
- difetti di costruzione, di materiale o di fabbricazione;
- corto circuito, sovratensione o sovracorrente;
- corpi estranei;
- guasto agli impianti di misurazione, di regolazione e di sicurezza;
- azione dell'acqua e dell'umidità;
- influsso della temperatura;
- abbruciacchiature e carbonizzazione;
- incendio, fumo, fulmine, esplosione (compresi i danni avvenuti durante le opere di spegnimento e di salvataggio);
- caduta ed atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi;
- forze della natura: piene, inondazioni, uragani, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scossoni;
- furto, con o senza scasso, rapina, compresi gli eventi che ne conseguono.

3 Restrizioni dell'estensione dell'assicurazione

Non sono assicurati:

- 1 I danni che sono la conseguenza diretta
 - a) di influenze continue e prevedibili di natura meccanica, termica, chimica o elettrica – come invecchiamento, usura o corrosione – oppure
 - b) di eccessiva accumulazione di ruggine, fango, incrostazione o di altre sedimentazioni.

Se però tali danni provocano dei danneggiamenti o delle distruzioni improvvise degli oggetti assicurati, i danni conseguenti sono assicurati:

- 2 I danni per i quali il fabbricante od il venditore è responsabile legalmente od in virtù di un contratto.
- 3 Le perdite conseguenti a appropriazione indebita nonché la semplice perdita o lo smarrimento.
- 4 I danni conseguenti a prove ed esperimenti nel corso dei quali sia stato superato lo sforzo normale cui poteva essere sottoposto l'oggetto assicurato e i danni di cui lo stipulante, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell'azienda era o doveva essere a conoscenza.
- 5 I danni dovuti al traboccamento o alla fuoriuscita di acque accumulate da bacini di capacità superiore a 500'000 m³.
- 6 I danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di violazione della neutralità, di rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano, come pure in caso di danni causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche o da cambiamenti della struttura dell'atomo, a meno che lo stipulante provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi.

4 Somme d'assicurazione

4.1

Le somme d'assicurazione stabilite nella polizza per ogni singolo oggetto e per i costi, costituiscono la base per il calcolo del premio e il limite massimo dell'obbligo di risarcimento per ogni sinistro – e per gli oggetti – più il 5 % per le spese di sgombero e di ricupero.

Le somme d'assicurazione non diminuiscono qualora vengano effettuati dei risarcimenti; lo stipulante deve però versare un premio supplementare proporzionale.

4.2

La somma d'assicurazione per ogni singolo oggetto deve corrispondere al valore di un oggetto nuovo dello stesso genere (valore a nuovo), incluse le spese di dogana, di trasporto e di montaggio nonché di tutte le altre spese supplementari (assicurazione al valore totale).

È considerato valore a nuovo:

- a) il prezzo di listino valevole per l'oggetto assicurato; se questo non figura più nel listino prezzi, si prenderà in considerazione l'ultimo prezzo di listino adattato alla relativa evoluzione dei prezzi;
- b) il prezzo d'acquisto o di consegna, adattato alla relativa evoluzione dei prezzi, se per l'oggetto non esisteva alcun prezzo di listino;
- c) il totale delle spese necessarie per la ricostituzione di un oggetto nuovo avente le medesime caratteristiche e il medesimo rendimento, qualora non sia possibile stabilire né il prezzo di listino né il prezzo d'acquisto o di consegna.

Per la determinazione della somma d'assicurazione non vanno detratti né i ribassi né le altre riduzioni sui prezzi.

4.3

Le somme d'assicurazione per le assicurazioni complementari ai sensi degli art. 1.2 e 1.3, nonché quelle per ulteriori assicurazioni complementari, s'intendono stabilite a primo rischio, salvo pattuizione al valore totale.

Prestazioni

5 Adattamento automatico della somma d'assicurazione

5.1

In base a convenzione speciale, la somma d'assicurazione per ogni singolo oggetto viene adattata annualmente, alla scadenza del premio, all'evoluzione dei prezzi; il premio viene perciò ricalcolato in funzione delle nuove somme d'assicurazione. Per l'adattamento delle somme si tiene conto dell'indice di rincaro registrato il 30 giugno nell'industria meccanica e metallurgica. Questo indice viene calcolato in base ad una formula approvata dall'Ufficio federale delle assicurazioni private ed è valevole per il successivo anno civile.

Le assicurazioni complementari con somme d'assicurazione a primo rischio sono escluse dall'adattamento automatico.

5.2

In caso di sinistro l'Helvetia rinuncia a far valere le disposizioni sulla sottoassicurazione (l'art. 7), se la somma di assicurazione stabilita per ogni singolo oggetto corrispondeva, al valore a nuovo ai sensi dell'art. 4.2, o se essa è stata aggiornata, secondo le medesime disposizioni, al momento del rinnovo del contratto.

6 Prestazioni dell'Helvetia

6.1

L'Helvetia risarcisce:

- a) in base alle relative fatture, i costi per la riparazione dell'oggetto danneggiato, per rimetterlo nello stato che aveva immediatamente prima del sinistro, incluse le spese di dogana, di trasporto, di smontaggio e di montaggio nonché tutte le altre spese supplementari previste nella somma di assicurazione (danno parziale) oppure
- b) il valore attuale che l'oggetto assicurato aveva immediatamente prima del sinistro, qualora l'ammontare dei costi di riparazione superi il valore attuale o qualora l'oggetto assicurato non possa più essere riparato (danno totale). È considerato valore attuale il valore a nuovo determinato ai sensi dell'art. 4.2, meno il deprezzamento (ammortamento) corrispondente alla durata di vita dell'oggetto in considerazione della sua utilizzazione;
- c) le spese di sgombero e di ricupero, che si devono sostenere in seguito ad un danno risarcibile, fino a concorrenza del 5 % della somma d'assicurazione stabilita per l'oggetto assicurato. Per spese di sgombero si intendono gli importi pagati per lo sgombero di resti degli oggetti assicurati dal luogo del sinistro, per il loro trasporto fino al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché per il deposito e la distruzione degli stessi;
- d) le spese nell'ambito delle assicurazioni complementari convenute;
- e) i costi per riparazioni provvisorie, se eseguite con il consenso dell'Helvetia.

6.2

Non vengono risarciti:

- a) le spese per modifiche, migliorie, revisioni a lavori di manutenzione eseguiti in occasione della riparazione dell'oggetto assicurato;
- b) un eventuale deprezzamento conseguente alla riparazione.

6.3

Dal costo del danno viene dedotto:

- a) il plusvalore risultante dalla riparazione, per es. in seguito ad un aumento del valore attuale, dal risparmio sulle spese di revisione, di manutenzione o su quelle per i pezzi di ricambio o in seguito ad un prolungamento della durata di vita di un oggetto;
- b) il valore di eventuali resti.

6.4

In caso di avvolgimenti di oggetti elettrici, il deprezzamento (ammortamento) sarà del 5 % all'anno – calcolato a partire dal terzo anno dall'ultimo riavvolgimento – al massimo però del 60 %.

6.5

In caso di tubi catodici, il deprezzamento (ammortamento) sarà del 3 % al mese – calcolato a partire dal tredicesimo mese di utilizzazione – al massimo però del 80 %.

7 Sottoassicurazione

Se, al momento del sinistro, la somma di assicurazione convenuta per un oggetto – incluse le spese di dogana, di trasporto, di montaggio e di tutte le altre spese supplementari – risulta essere inferiore al valore a nuovo, l'Helvetia risarcirà il danno solo nella proporzione esistente fra la somma convenuta e il valore a nuovo. Resta riservato l'art. 5.2.

Nel caso di assicurazioni complementari che prevedono somme d'assicurazione a primo rischio, la sottoassicurazione non viene calcolata.

8 Franchigia

Dall'indennità dovuta viene dedotto l'ammontare della franchigia convenuta. Se più oggetti vengono colpiti dal medesimo sinistro, o se questo implica diversi costi, la franchigia diverge, sarà preso in considerazione l'importo più elevato.

Validità territoriale

9 Validità territoriale

L'assicurazione è valevole:

- 1 per gli oggetti assicurati al luogo di stazionamento, al luogo d'assicurazione menzionato nella polizza (area aziendale) in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
- 2 per gli oggetti assicurati in circolazione, in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle zone di frontiera. In tal caso essi sono così specificati nella polizza.

Durata dell'assicurazione, premio

10 Inizio e fine dell'assicurazione

10.1

L'assicurazione ha inizio alla data indicata nella polizza; per gli oggetti assicurati al luogo di stazionamento essa ha però effetto, al più presto, dal momento in cui questi sono montati al luogo d'assicurazione e pronti per l'esercizio. Un oggetto è considerato come pronto per l'esercizio quando, dopo l'avvenuto collaudo e, se previste, le prove di funzionamento, è atto ad eseguire lavori.

10.2

Se è stata stipulata per un anno o per una durata più lunga, l'assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno, a meno che non venga disdetta per iscritto almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Le assicurazioni di durata inferiore a dodici mesi si estinguono alla data convenuta.

11 Premi

11.1

I premi sono pagabili dal momento in cui lo stipulante riceve la relativa fattura ovvero alla data indicata nella polizza o nella fattura del premio. Se è stato convenuto il pagamento rateale, le frazioni di premio non ancora pagate per il periodo di assicurazione in corso si devono considerare come prorogate. Resta riservato l'art. 11.4.

11.2

Se lo stipulante non fa fronte ai suoi obblighi di pagamento entro quattro settimane, viene diffidato per iscritto, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuare il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida. Se questa rimane senza effetto, l'obbligo di prestazione dell'Helvetia è sospeso a datore dalla scadenza del termine di diffida fino a quando non siano stati pagati completamente i premi e le spese.

11.3

Se vengono modificati i premi, la regolazione riguardante le franchigie o le limitazioni della garanzia previste dalla tariffa, l'Helvetia può esigere l'adattamento del contratto a decorrere dal prossimo anno d'assicurazione. A questo scopo essa deve notificare le nuove disposizioni contrattuali al contraente, al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. Il contraente ha allora il diritto di disdire il contratto riguardante la parte che concerne il cambiamento o nella sua totalità per la fine dell'anno d'assicurazione in corso. Se il contraente fa uso di questo diritto, il contratto si estingue, nella misura da lui stabilita, alla scadenza dell'anno d'assicurazione. Per essere valida, la disdetta deve prevenire all'Helvetia al più tardi all'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione. Se il contraente omette di inoltrare la disdetta, vuol dire che egli accetta l'adattamento del contratto.

11.4

Se il contratto d'assicurazione viene sciolto o si estingue a causa di un motivo previsto dalla legge o dal contratto, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto. Le disposizioni riguardanti il conteggio del premio restano riservate.

Il premio relativo al periodo assicurativo in corso è dovuto interamente se

- 1 l'Helvetia fornisce prestazioni in caso di danno totale
- 2 la disdetta viene inoltrata da parte del contraente in caso di danno totale e il contratto, al momento della disdetta, era in vigore da meno di 1 anno.

Obblighi nel corso della durata del contratto

12 Prescrizioni di sicurezza

12.1

Se l'utilizzazione di un oggetto assicurato, colpito da sinistro, non è conforme alle regole generalmente riconosciute dalla tecnica, quest'oggetto deve essere rimesso in esercizio solo quando sia stato riparato definitivamente e ne sia garantito il normale funzionamento.

12.2

I difetti e le deficienze di cui lo stipulante, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell'azienda è o dovrebbe essere a conoscenza e che potrebbero provocare un sinistro, devono essere eliminati o fatti eliminare, a proprie spese, il più presto possibile.

12.3

Se lo stipulante, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell'azienda viola in modo colposo le prescrizioni di sicurezza di cui agli art. 12.1 e 12.2, quelle previste dalla legge o quelle stabilite dal fabbricante, dal venditore o dall'Helvetia, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.

13 Aggravamento e diminuzione del rischio

13.1

Qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio, del quale le parti hanno determinato l'estensione, deve essere notificato immediatamente e per iscritto all'Helvetia.

13.2

In caso di aggravamento del rischio l'Helvetia può applicare il relativo aumento di premio per la rimanente durata del contratto, oppure disdirlo entro 14 giorni da quando ha ricevuto la notifica dell'aggravamento del rischio, dando un preavviso di quattro settimane. Lo stesso diritto di disdetta spetta allo stipulante se le parti non riescono a mettersi d'accordo in merito al maggior premio. In ambedue i casi l'Helvetia ha diritto all'aumento del premio previsto dalla tariffa, e ciò a decorrere dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

13.3

In caso di diminuzione del rischio il premio verrà ridotto in proporzione.

Sinistro

14 Conseguenze di una violazione di obblighi

14.1

In caso di violazione di obblighi contrattuali, obblighi di diligenza, di disposizioni di sicurezza legali o contrattuali o di prescrizioni di trasporto, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.

14.2

Se il contraente omette la notifica di un avviso o l'adempimento di ulteriori obblighi, l'assicuratore non viene liberato dall'obbligo di risarcimento qualora il contraente prova che l'omissione dipende solo da una dimenticanza e che la notifica è susseguita immediatamente dopo che tale dimenticanza venne riconosciuta, nonché che l'omissione avvenne senza colpa o che il danno sarebbe avvenuto anche in caso di adempimento degli obblighi.

14.3

Resta riservato il recesso dal contratto per motivi legali o contrattuali.

14.4

Restano altresì riservate le conseguenze legali in caso di violazione dell'obbligo di avviso ai sensi dell'art. 6 della LCA.

15 Trapasso di proprietà

Se le cose assicurate cambiano di proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione passano all'acquirente, se questi non rifiuta per iscritto il trapasso dell'assicurazione entro 30 giorni dopo il cambiamento di proprietà. Il premio è dovuto pro rata temporis fino alla data del recesso. Il rimborso del premio relativo al periodo d'assicurazione non ancora trascorso viene effettuato al proprietario anteriore.

L'Helvetia ha il diritto di disdire il contratto, entro 14 giorni da quando ebbe conoscenza dell'avvenuto trapasso, con il preavviso di 30 giorni. Il rimborso della parte di premio relativo al periodo di assicurazione non ancora trascorso viene rimborsato all'acquirente.

In caso di fallimento dello stipulante, il contratto si estingue con la dichiarazione di fallimento.

Tuttavia, se fra le diverse cose assicurate ci fossero dei beni non pignorabili, le pretese d'assicurazione giustificate per questi beni restano a favore del debitore e della sua famiglia.

16 Obblighi in caso di sinistro

16.1

Lo stipulante o l'avente diritto deve, al verificarsi di un evento assicurato:

- a) avvisare immediatamente l'Helvetia e, se possibile, prima di eventuali modifiche e prima di iniziare la riparazione;
- b) giustificare il suo diritto all'indennizzo, fornendo per iscritto all'Helvetia tutte le informazioni concernenti le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno, ed autorizzarla a svolgere qualsiasi inchiesta utile a tale riguardo;
- c) fare tutto il possibile al fine di conservare e salvare gli oggetti assicurati e di limitare il danno, conformandosi ad eventuali istruzioni ricevute dall'Helvetia;
- d) tenere i pezzi danneggiati a disposizione dell'Helvetia;
- e) avvisare immediatamente la polizia e proporre un'inchiesta ufficiale in caso di furto, con o senza scasso, o di rapina.

16.2

In caso di assicurazione per conto di terzi, l'accertamento del danno avviene esclusivamente tra lo stipulante e l'Helvetia.

16.3

Se lo stipulante, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell'azienda viola in modo colposo questi obblighi, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sull'entità del danno.

17 Procedura peritale

17.1

Ognuna delle parti può richiedere l'applicazione della procedura peritale; in questo caso ciascuna di esse nomina il proprio perito. I due periti, prima di dare inizio all'accertamento del danno, ne nominano un terzo in qualità di arbitro.

17.2

I periti accertano le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno e determinano il valore a nuovo e quello attuale che l'oggetto danneggiato aveva immediatamente prima del sinistro. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro designato deciderà sui punti controversi entro i limiti delle due perizie.

Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti per le parti, a meno che non venga provato che gli stessi divergono in modo evidente e considerevole dalla reale situazione dei fatti. La parte che sostiene questa tesi, deve presentare la prova.

17.3

Ognuna delle parti sopporta le spese del proprio perito e per metà quelle dell'arbitro.

18 Pagamento dell'indennità

18.1

L'indennità è esigibile dopo quattro settimane dal momento in cui l'Helvetia ha ricevuto la documentazione necessaria per determinare l'ammontare del danno e stabilire il suo obbligo di prestazione. Dopo quattro settimane dalla data del sinistro si può chiedere, a titolo di acconto, l'importo minimo che in base alle risultanze dovrà comunque essere pagato.

18.2

L'indennità non è però esigibile fintanto che:

- a) esistono dubbi sulla legittimazione dell'avente diritto cui deve essere effettuato il pagamento;
- b) è in corso un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale concernente il sinistro o quando il procedimento a carico dello stipulante o dell'avente diritto non è ancora concluso.

18.3

Dal momento in cui è esigibile, l'indennità dà diritto ad un interesse il cui tasso è dell'1 % superiore al tasso di sconto della Banca Nazionale Svizzera.

19 Disdetta in caso di sinistro

19.1

Dopo ogni sinistro che l'Helvetia è tenuta a risarcire, entrambe le parti hanno la facoltà di disdire il contratto, e precisamente:

- a) lo stipulante entro quattordici giorni da quando è venuto a conoscenza del pagamento dell'indennità;
- b) l'Helvetia, al più tardi, all'atto del pagamento dell'indennità.

19.2

Se è lo stipulante a disdire il contratto, la copertura assicurativa cessa nel momento in cui l'Helvetia riceve la disdetta.

Se è l'Helvetia a disdire il contratto, la copertura assicurativa cessa dopo 4 settimane da quando lo stipulante ha ricevuto la disdetta.

20 Pretese di risarcimento verso terzi

Le pretese che lo stipulante o l'avente diritto può far valere contro terzi, passano all'Helvetia fino a concorrenza dell'indennità da essa pagata.

21 Prescrizione e perenzione

21.1

Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione.

21.2

Le pretese sulle indennità rifiutate si estinguono se non vengono fatte valere in via giudiziaria nei due anni susseguenti al sinistro.

Diversi

22 Comunicazioni e gerenza del contratto

22.1

Tutte le comunicazioni devono essere indirizzate per iscritto all'Helvetia oppure alla sua Agenzia competente. Per l'osservanza di eventuali termini, vale la data di ricevimento dell'invio da parte del destinatario.

22.2

In caso di polizze alle quali partecipano più compagnie, ogni compagnia risponde per la sua parte (nessun debito solidale). Se incaricata della gerenza del contratto collettivo, l'Helvetia opera a nome di tutte le compagnie partecipanti.

23 Foro

Per pretese risultanti dal contratto di assicurazione l'Helvetia può essere convenuta in giudizio al domicilio svizzero risp. alla sede svizzera dello stipulante o dell'avente diritto, al luogo dove si trova la cosa assicurata, sempre che lo stesso sia in Svizzera, come pure alla sede dell'Helvetia.

24 Disposizioni di legge

Volgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

